



COMUNE DI CASTANA
PROVINCIA DI PAVIA

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 7 Reg. Delib.

N. 95 Reg. Pubblic.

Oggetto: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): PROVVEDIMENTI.

L'anno duemilaquattordici addì dieci del mese di aprile alle ore 21.00 nella Sede Comunale.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta di prima convocazione.

Risultano Presenti:

• BARDONESCHI MARIA PIA	SINDACO	Presente
• BOSELLI VITTORINA MARIA	ASSESSORE	Presente
• PETRIN DAVIDE	ASSESSORE	Presente
• CASELLA LUCA	ASSESSORE	Presente
• MARIANI MARIO	ASSESSORE	Presente
• REBASTI BEATRICE MARTINA	CONSIGLIERE	Presente
• ACHILLI SILVIA	CONSIGLIERE	Presente
• GHEZZI FABIO	CONSIGLIERE	Presente
• TONANI GIUSEPPINA FRANCESCA	CONSIGLIERE	Assente
• GHEZZI FABRIZIO	CONSIGLIERE	Assente
• SARCHI EGIDIO	CONSIGLIERE	Presente
• COLOMBI ORNELLA	CONSIGLIERE	Presente
• BARBIERI BRUNO	CONSIGLIERE	Assente

Partecipa il Segretario Comunale DOTT. GERARDO SOLA.

Il Sig. BARDONESCHI MARIA PIA nella sua qualità di SINDACO assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

PROPOSTA DI DELIBERARE C.C. N. 7 DEL 10/04/2014

Oggetto: **TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): PROVVEDIMENTI.**

Ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo del 18 agosto 2000 n.267, esprimono sulla presente proposta in relazione alle loro competenze:

parere FAVOREVOLE per quanto riguarda la regolarità tecnica:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to: Sandra Colombi

parere FAVOREVOLE per quanto attiene la regolarità contabile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Sandra Colombi

OGGETTO: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): PROVVEDIMENTI

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 54 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

VISTO il Decreto del Ministero dell'interno del 13 febbraio 2014, il quale ha disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2014 è differito al 30 aprile 2014;

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 ("Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014"), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RITENUTO pertanto opportuno procedere con separate deliberazione all'adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili nel 2014 nell'ambito dei singoli tributi che costituiscono l'Imposta unica comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi;

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 707 – 721 L. 27 dicembre 2013 n. 147, l'Imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2014 risulta basata su una disciplina sostanzialmente analoga a quella del 2013, che prevede:

- la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con l'esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota *standard* dello 0,76 per cento, introdotta dall'art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228;

CONSIDERATO quindi che, nel 2014, pur a fronte delle difficoltà di definire quale potrà essere il gettito effettivo IMU alla luce delle previsioni normative sopra citate, il Comune potrà sostanzialmente continuare a definire le aliquote IMU sulla base di parametri analoghi a quelli adottati nel 2013;

CONSIDERATO tuttavia che, nella determinazione delle aliquote IMU 2014 si dovrà tenere conto della necessità di affiancare alle aliquote IMU quelle della TASI, in considerazione della disposizione dettata dall'art. 1, commi 640 e 677 L. 147/2013, in base al quale l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Imposta unica comunale, di poter procedere all'approvazione delle aliquote IMU relative all'anno 2014, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti, come definiti da precedente delibera di consiglio adottata in data odierna;

CONSIDERATO che, con riferimento al Tributo per i servizi indivisibili (TASI), l'art. 1, comma 669 L. 147/2013, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. f) D.L. 16/2014, prevede che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione dei terreni agricoli;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, commi 676 e 677 L. 147/2013, l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, mentre per il 2014 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille, ferma restando la possibilità di introdurre aumenti di tali aliquote fino allo 0,8 per mille per finanziare detrazioni per le abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate;

CONSIDERATO che, a fronte della previsione dettata dallo stesso comma 676, secondo cui il Comune può ridurre l'aliquota minima fino all'azzeramento, ai Comuni viene attribuita la possibilità di introdurre aliquote inferiori all'1 per mille, graduandole in relazione alle diverse tipologie di immobili, in conformità con quanto previsto dal successivo comma 682, in base al quale le aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

CONSIDERATO che, come si è visto sopra, l'art. 1, comma 677 L. 147/2013 dispone che, nella determinazione delle aliquote, il Comune deve in ogni caso rispettare il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, mentre con l'art. 1, comma 1 D.L. 16/2014 è stata prevista, per il 2014, la possibilità di superare tali limiti fino allo 0,8 per mille, per finanziare, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato D.L. 201/2011;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 678 L. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2013, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;

CONSIDERATO che, nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 681 L. 147/2013 prevede che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, rimettendo al Comune la determinazione della quota di imposta dovuta dall'occupante in misura compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;

CONSIDERATO che, sempre nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che, con norma regolamentare, il Comune determina la disciplina per l'applicazione del tributo;

RITENUTO di conseguenza necessario provvedere con la presente deliberazione, stante l'espresso rinvio adottato in sede regolamentare, ad individuare i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi, che sono i seguenti:

Servizi indivisibili	
Illuminazione pubblica	25.000,00
Spese per viabilità e ambiente	23.161,00
Spese personale	5.102,00
Spese manutenzione patrimonio	4.000,00
Tot.	57.263,00

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che le aliquote della TASI devono essere fissate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili, senza peraltro prevedere alcuna corrispondenza diretta tra i servizi prestati e le aliquote differenziate introdotte dal Comune;

RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Tributo sui servizi indivisibili, di poter procedere all'approvazione delle aliquote TASI relative all'anno 2014, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti;

RITENUTO opportuno rinviare, in attesa dell'approvazione di tali decreti, al regolamento adottato in seduta odierna per le scadenze di pagamento;

VISTI i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile, resi dal responsabile del Servizio;

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano ed accertati nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) DI** approvare ai sensi dell'art. 1, comma 676 L. 147/2013 ed in attesa del consolidamento delle definitive modalità del tributo e della verifica di eventuali diverse esigenze di bilancio, le seguenti aliquote:

Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	1 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	1 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	1 per mille
Aliquota per le aree edificabili	1 per mille

- 2) DI stabilire, ai sensi dell'art. 1, comma 681 L. 147/2013, che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, la quota di imposta dovuta dall'occupante sarà pari al 20% dell'ammontare complessivo della TASI dovuta.

SUCCESSIVAMENTE,

Stante l'urgenza di provvedere in merito

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano ed accertati nei modi e nelle forme di legge,

D E L I B E R A

- 1) DI dichiarare altresì il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 4 dell'art. 134, del D.Lgs.vo 18.8.2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to BARDONESCHI MARIA PIA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. GERARDO SOLA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

- ☐ È stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno 8 MAG 2014 per rimanervi per quindici giorni consecutivi ();

8 MAG 2014

Li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Sandra Colombi

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo.

Li _____

8 MAG 2014



IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. GERARDO SOLA

A handwritten signature in dark ink, appearing to read "Gerardo Sola", written over a horizontal line.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

- ☐ È divenuta esecutiva il giorno _____;
- ☐ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, c. 3 d. lgs. n. 267/2000

Li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. GERARDO SOLA